

# La legge forestale nazionale francese

*di Alessandra Stefani - Borsista Fondazione A. Gini - Padova - presso il CNRS CEPE L. Emberger, Montpellier, Francia*

L'assemblea nazionale ed il Senato francesi verso il finire dell'anno 1985 hanno votato all'unanimità la nuova legge forestale nazionale che rappresenta una tappa fondamentale nei processi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo d'oltralpe.

La Francia possiede una superficie boscata di 14 milioni di ha in cui i rimboschimenti ricoprono il 25% del territorio e più di 8 milioni di ha nei dipartimenti d'oltre mare. La foresta nazionale francese è caratterizzata da una notevole disformità, sia dal punto di vista della frammentazione della proprietà (1,7 milioni di ha di foreste demaniali, 2,5 milioni di boschi comunali, 9 milioni di ha di foreste private) sia dal punto di vista delle specie, dei popolamenti, delle forme di trattamento e delle tecniche di utilizzazione (sono rappresentate 28 specie di interesse forestale di cui il 66% di latifoglie e il 34% di conifere, governate a ceduo per il 60%).

La legge ha avuto una gestazione lunga e laboriosa, avendo preso le mosse da una relazione presentata agli organi legislativi nel 1977 e da una serie di interventi legislativi di politica forestale formulati senza un disegno comune. Fin dal 1978 il Ministro dell'Agricoltura si era orientato verso l'ipotesi di un unico progetto di legge in luogo di testi legislativi distinti per ogni argomento. Il primo progetto di legge, pre-

sentato nell'agosto 1980, non fu dibattuto in tempo dal Parlamento. Esso fu ripreso nel 1981, con la chiara consapevolezza da parte del Governo che non era ammissibile sottovalutare nel quadro della nuova politica forestale il settore economico. Il Ministro incaricò il Deputato Duroure nel settembre del 1981 di studiare il problema; ne sortì una relazione, poi pubblicata dalla *Revue Forestière Française* in un numero speciale, denominato «Proposte per una politica globale foresta-legno».

L'interessante relazione pose in luce che senza una legge in grado di suscitare un nuovo sviluppo dell'economia della foresta e del legno anche la salvaguardia degli spazi forestali, obiettivo ormai ben chiaro alla popolazione francese, sarebbe improponibile. Si è resa particolarmente necessaria l'apertura di una serie di sbocchi per una produzione forestale, destinata ad accrescersi sensibilmente nei prossimi anni grazie alla raggiunta maturità dei rimboschimenti compiuti dal Fondo Forestale Nazionale, nato nel 1946. L'esistenza di tali sbocchi è condizionata ad un accrescimento della capacità di trasformazione delle industrie del legno, tanto più auspicabile se si considera la notevole importazione francese di segati, pasta per carta e mobili. Il mercato della materia prima deve anch'esso adeguarsi alla nuova situazione, in modo che i costi di approvvigionamento

non pesino sulla competitività dell'industria.

Questi concetti ed altre osservazioni, sintetizzati nella nozione di «Filière forêt-bois», si accompagnano alla visione globale delle risorse montane ed alla riconosciuta necessità che l'intero Stato offra sussidi per le zone più svantaggiate del suo territorio recependo le modalità di concessione dei sussidi fornite dalla CEE e non dimenticando né il turismo né la protezione della natura. Secondo la relazione Duroure un ultimo problema andava affrontato dalla legge: il tradizionale antagonismo tra campi coltivati e foresta nella pianificazione territoriale.

Un nuovo progetto di legge che si proponeva di considerare tutti questi aspetti fu presentato il 4 gennaio 1985 e promulgato il 4 dicembre successivo.

Ad un primo sguardo, la legge francese si presenta assai complessa, articolata in 7 titoli e preceduta da due articoli posti a chiarire i principi ispiratori del legislatore. Essi hanno quasi un valore di raccomandazione a chi si accinge ad occuparsi a qualunque titolo di politica forestale. «La montagna costituisce un'entità geografica, economica e sociale il cui rilievo, il cui clima e i cui patrimoni culturale e naturale necessitano di una definizione e messa in opera di una precisa politica di sviluppo (art. 1)», ragion per cui sono ampiamente giustificate le peculiarità e le agevolazioni che la politica forestale le accorda. Allo stato rimane la competenza esclusiva della definizione delle linee di tendenza generali, mentre vengono instaurate le commissioni regionali per le foreste ed i prodotti forestali per tradurre tali linee generali in direttive che tengano conto della realtà particolare di ciascuna frazione di territorio e a cui si conformeranno gli interventi dei servizi pubblici anche statali.

I comuni, caratterizzati da una considerevole limitazione delle possibilità di utilizzo delle terre o per le avverse condizioni climatiche o per la notevole acclività del pendio o per entrambe le cause e che perciò sono caratterizzati anche da un importante accrescimento dei costi di lavoro, rientrano nelle zone classificate montane. Essi sono riuniti, insieme a zone immediatamente contigue, nei Massicci (Alpi del

Nord, Alpi del Sud, Corsica, Massiccio centrale, Massiccio del Giura, Pirenei, Massiccio dei Vosgi). In essi si costituisce un comitato di Massiccio, per lo sviluppo, l'assetto e la protezione di ciascuno dei massicci di montagna. Il Comitato comprende rappresentanti delle Regioni, dei Dipartimenti, dei Comuni, degli Enti pubblici consultivi, dei Parchi Nazionali e Regionali, delle organizzazioni socio-professionali e delle associazioni interessate. Esso è presieduto da un rappresentante dello Stato che fa parte, con rappresentanti del Parlamento e di altri enti pubblici consultivi, del Consiglio nazionale della montagna, presieduto dal Primo Ministro. Il Consiglio Nazionale fissa gli obiettivi e precisa le azioni giudicate auspicabili per lo sviluppo, l'assetto e la protezione della montagna, concretizzate poi dai singoli Consigli di massiccio.

Come sottolineato da C. Guillery nel suo commento alla legge apparso sulla *Revue Forestière Française* (1/1986), globalmente si possono distinguere e prevedere 4 tipi di influsso di questa nuova normativa: sulle foreste pubbliche, su quelle private, sulle strutture fondiarie, sulla protezione delle foreste.

Per quel che riguarda le foreste demaniali, si registra un progresso importante quando si ammette che l'Ufficio Nazionale delle Foreste possa compiere le utilizzazioni in economia o affidandole a terzi, venendo così ad assumere un ruolo più attivo nell'organizzazione del mercato del legno e potendo così garantire un lavoro costante ad alcune squadre di operai.

Le foreste comunali devono essere gestite sulla base degli orientamenti regionali, con scelte operative attribuite al consiglio comunale. La vendita di tutto ciò che non è legna da ardere è però controllata dall'Ufficio Nazionale delle Foreste.

Sulle foreste private (70% delle foreste francesi) la legge non esercita obblighi, ma propone forme di gestione che portino ad una migliore organizzazione della produzione forestale. Infatti, per ottenere una sovvenzione dallo Stato, occorre dimostrare la buona gestione attraverso la presentazione e l'esecuzione di un piano di gestione, se la proprietà supera i 25 ha.

Per gli altri proprietari, la legge prevede

che essi possano riunirsi in «associazioni sindacali di interesse forestale» che elaborano un piano cui gli associati debbono conformarsi, oppure nelle «associazioni di produttori forestali» che, pur non prevedendo la sottomissione degli associati ad un preciso piano, elaborano una linea di gestione valida per tutti. L'adesione ai piani è sinonimo di buona gestione e, quindi, di possibilità di ricevere aiuti.

La legge favorisce la formazione di unità di gestione grazie ad un riordino fondiario già previsto nella proposta di legge del 1980 e integrato da una legge del 1985 sul riordino fondiario agrario.

Viene istituita una procedura per il riordino fondiario sia agricolo sia forestale che favorisce la redistribuzione delle terre nelle zone sfavorite, destinate a bosco o a coltura agricola secondo delimitazioni compiute di comune accordo tra agricoltori e forestali. Ciò significa, ad esempio, che è autorizzato il dissodamento di superfici boscate, se ciò è previsto dai piani ed autorizzato dal commissario statale competente.

Infine il legislatore ha rinforzato i dispo-

sitivi di protezione già esistenti, con particolare riguardo agli incendi ed ai loro strumenti di prevenzione (viabilità di servizio, decespugliamenti ma soprattutto integrazione delle popolazioni locali in tutte le fasi che concorrono alla difesa dal fuoco).

Al lettore italiano saltano agli occhi la concretezza con cui le enunciazioni di principio sono tradotte in pratica, la dichiarazione di necessità di adeguare ogni legge che la riguardi anche indirettamente alla montagna, all'importanza data alla formazione professionale, alla ricerca, all'informazione, la riconosciuta necessità per i singoli di pluriattività, addirittura facilitate, oltre ai riconoscimenti delle autonomie locali che tanto ricordano la legge italiana n. 1102 del 1971.

Come dice E. Martinengo nel presentare la traduzione italiana della legge su il Montanaro d'Italia (6/1985), «la riflessione sulla legge potrebbe forse anche suggerirci stimoli per riprendere in considerazione alcuni elementi di innovazione in grado di dare un effettivo rilancio alla nostra politica per la montagna con un serio coinvolgimento dei suoi protagonisti».